

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4.02.2022

Tra

ACEA SpA, in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle Società areti a Socio Unico SpA, Acea ATO2 SpA, Acea Energia SpA, Acea Produzione SpA, Acea Innovation Srl, Ecogena SpA, Acea Elabiori SpA, Acea ATO5 SpA, Aquaser Srl, Acea Ambiente Srl rappresentata da: Mancini, Concezzi, Bonavera

e

le Organizzazioni Sindacali Territoriali / Regionali

FILCTEM CGIL rappresentata da: Borioni, Zinanni, Pedacchioni, Di Cesare, Compagnoni, Carpi, Battiato, Formica, Dazzi

FLAEI CISL rappresentata da: Ronci, Biasini, Sirni, Pecetta, Giuliani, Raguso, Sorrentino, Martinelli, Di Noia, Lucietto

UILTEC UIL rappresentata da: Marcelli, Lupi, Ticconi, Lucidi, Fuselli, Gramaccioni, Giovannetti

Premesso che

- La contrattazione collettiva nazionale riconosce la crescente diffusione nel settore della copertura sanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti, tra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici "pacchetti sanitari", al fine di offrire sistemi di integrazione e sostegno al servizio sanitario e socio-assistenziale pubblico (CCNL settore elettrico 9.10.2019, art. 47 / CCNL settore gas acqua 7.11.2019, art. 50);
- Restano salve, laddove siano individuati dalla contrattazione collettiva nazionale Fondi di settore per la gestione dell'assistenza sanitaria integrativa, le diverse soluzioni già in essere a livello aziendale, che restano alternative a detti Fondi (CCNL Settore gas acqua 7.11.2019, art. 50);
- Le Parti riconoscono l'esperienza finora maturata nella gestione degli istituti di rilievo sociale ed assistenziale da parte del CRA Acea, che, negli anni, ha curato in modo efficace la fruizione delle attività ricreative, culturali e assistenziali in favore dei dipendenti e loro familiari;
- Le stesse Parti si danno atto delle evoluzioni della normativa legale e contrattuale in materia di assistenza sanitaria integrativa *medio tempore* intervenute;
- Per l'effetto, condividono la necessità di riorganizzare le attuali modalità di gestione dell'assistenza sanitaria integrativa, frutto del contesto storico e normativo dell'epoca, anche in ottica di garantire la massima compliance normativa rispetto alla disciplina fiscale in materia, in linea con le previsioni dei contratti collettivi nazionali applicati;
- E' comune volontà delle Parti valorizzare e migliorare le coperture esistenti, garantendo un maggior valore complessivo per i dipendenti (non iscritti a FISDE);

- Le Parti hanno così avviato, nel corso dell'ultimo biennio, un ampio confronto che si conclude alla data odierna, basato anche sulle risultanze delle attività svolte dal Comitato Bilaterale Welfare, ai sensi dell'Accordo di Gruppo del 26 luglio 2018 e del punto 4.3 dell'Accordo di rinnovo del Premio di Risultato di Gruppo del 18.6.2021;
- A fronte delle ricognizioni effettuate e del confronto espletato, le Parti hanno condiviso la necessità di definire un nuovo modello per la gestione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa e di promuovere, attraverso le modalità previste, una revisione del sistema di *governance* del CRA;
- Quanto sopra nell'ottica di favorire la bilateralità, valorizzando e migliorando le iniziative sinora promosse, garantendo le condizioni di sostenibilità e di massima compliance normativa rispetto alla gestione delle stesse;
- In tali termini, le Parti, già con Accordo di Gruppo del 26 luglio 2018, al punto 3, al fine di fornire servizi aggiuntivi sul territorio e migliorare le prestazioni ricreative a favore di tutti i lavoratori e loro familiari, hanno previsto l'incremento del contributo annuo a carico dell'Azienda al CRA Acea elevandolo a € 110,00 pro capite.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti - nelle more di istituire, ricorrendone le complessive condizioni di fattibilità, un Fondo Sanitario Aziendale cui affidare la gestione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa – condividono e convengono quanto segue.

1. La copertura sanitaria integrativa in favore dei dipendenti (non iscritti a FISDE) delle Società firmatarie la presente Intesa per cui le stesse già versano i relativi finanziamenti previsti, sarà garantita, coerentemente con quanto previsto al punto 6, attraverso la sottoscrizione, alla prima scadenza utile delle polizze in essere, di un'apposita Convenzione con una Cassa e/o Compagnia e/o Mutua per la gestione di tutti gli adempimenti funzionali all'erogazione delle prestazioni.
2. Detta Cassa e/o Compagnia e/o Mutua gestirà, coerentemente con quanto previsto nella specifica documentazione di cui al punto 4, sia le risorse economiche destinate alle attività assistenziali dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale (CCNL Federelettrica 9.7.1996, art. 45, Allegato 24 e Verbale di accordo in appendice; CCNL Settore elettrico 18.7.2006, artt. 50 e 51/ CCNL Settore gas acqua 1.3.2002, Allegato 3; Verbali di Accordo 28.3.2007 e 18.12.2008; CCNL Settore elettrico 25.01.2017- Verbale di accordo sull'incremento retributivo / CCNL Settore gas acqua 18.5.2017 – Parte economica), sia i contributi aggiuntivi definiti a livello aziendale, finalizzati alla copertura per spese odontoiatriche in favore dei dipendenti.
3. Per l'effetto e per le finalità già ampiamente declinate in premessa, a partire dalla data di efficacia della Convenzione di cui al punto 1, i complessivi versamenti/finanziamenti previsti saranno effettuati dall'Azienda direttamente alla Cassa o Mutua o Compagnia predetta.
4. Essa sarà individuata attraverso una selezione privatistica ad inviti (c.d. "beauty contest") tra i principali operatori del settore, basata su criteri definiti in un'apposita documentazione, che dovrà complessivamente prevedere un sistema di coperture in linea con quanto specificato nell'allegato I.
5. La documentazione di cui al punto precedente sarà definita da un Organismo Bilaterale paritetico costituito da 11 membri nominati dall'Azienda e dagli 11 membri del Consiglio di Amministrazione del CRA Acea, per un totale di 22 membri, avente poteri di indirizzo, controllo

D. Riva

L. Collo

Sim. Sen

Monelli

[Signature]

Alfieri

Doncetti

PC

Zecchi

Bonini

Romano

Sim

e di futuro aggiornamento dei contenuti della Convenzione di cui al punto I. Tale Organismo si costituirà a valle della sottoscrizione del presente Accordo e si doterà di un Regolamento per il suo funzionamento.

6. Il nuovo sistema avrà carattere sperimentale sino alla costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Aziendale, ove ne ricorrano le condizioni di fattibilità, e la Convenzione, in fase di prima applicazione, avrà durata biennale/triennale, suscettibile di proroga o disdetta.
7. Visto l'obiettivo condiviso di offrire a tutti i dipendenti prestazioni assistenziali migliorative rispetto a quelle esistenti attraverso la gestione dei complessivi contributi destinati all'assistenza sanitaria integrativa dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, l'Azienda si impegna a riconoscere, a decorrere dalla vigenza nuova Polizza sanitaria, in favore dei lavoratori cui si applica il CCNL di Settore gas-acqua, il medesimo importo che il CCNL di Settore elettrico destina per l'assistenza sanitaria.
8. L'Azienda si impegna altresì ad incrementare il valore dei complessivi contributi versati in favore dei dipendenti (non iscritti a FISDE) per l'assistenza sanitaria e le spese odontoiatriche, pari ad € 567,81 (al netto della quota integrativa contrattuale, attualmente pari ad € 70,00) - elevandolo ad € 600,00 a decorrere dalla data di efficacia della nuova Polizza sanitaria, per un totale pari ad € 670,00.
9. Resta inteso che il CRA continuerà a gestire le attività ricreative, culturali, sportive, assistenziali diverse dall'assistenziale sanitario.
10. Per quanto riguarda il centro sportivo di via Battelli, esso sarà affidato alla complessiva responsabilità e gestione del CRA che curerà l'organizzazione e gestione delle attività ludiche, ricreative e sportive in favore dei dipendenti, previa stipula, al termine dei lavori di ristrutturazione in atto, di un apposito Contratto di locazione con l'Azienda che ne disciplini le regole di funzionamento.
11. Con riguardo al punto che precede, il CRA si avvarrà di uno o più soggetti terzi, di comprovata esperienza, individuati a seguito di una selezione privatistica ad inviti (c.d. "beauty contest"), sulla base di quanto sarà definito tra l'Azienda ed il CRA in apposita documentazione di riferimento.
12. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a promuovere la revisione del sistema di governance del CRA, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto dell'Associazione, anche al fine di favorire la presenza di un membro in rappresentanza dell'Azienda nel Collegio Sindacale, con ruolo di Presidente, in ottica di garantire la bilateralità.

La presente Intesa annulla e sostituisce ogni accordo, consuetudine o prassi in atto inerente agli istituti in essa disciplinati in contrasto con la regolamentazione definita con il presente Accordo.

Le Parti si incontreranno entro 12 mesi dall'efficacia del nuovo sistema di Assistenza Sanitaria Integrativa per verificarne l'andamento e valutare possibili azioni di miglioramento o altri modelli di gestione dell'assistenza sanitaria, anche in ottica di un avvicinamento e di una progressiva armonizzazione degli importi e del sistema di coperture sanitarie previste in favore dei dipendenti del Gruppo, tenendo conto anche delle evoluzioni legislative e contrattuali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dilano

Luella

San Giovanni

Morelli

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Zi-er

Bonve [Signature]

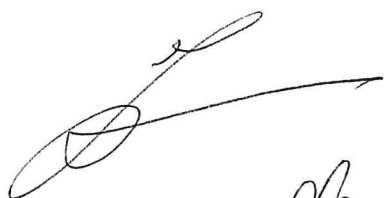
Fanci

[Signature]

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER PIANO COPERTURE SANITARIE

La struttura del piano sanitario dovrà contenere almeno le seguenti coperture:

- Odontoiatria
- Visite specialistiche
- Accertamenti diagnostici
- Alta specializzazione
- Ricoveri con e senza intervento
- Ticket
- Fisioterapie
- Prevenzione
- Altre garanzie (a solo titolo esemplificativo lenti, long term care, pma, ...).



Morelli

NCW

Fiori
Garcia

per far

Scavassi

Alfieri

Romero

Prosci

Sironi

E

Luella

Di Polo